

Direttiva per una «buona prassi di lavoro» in materia di tatuaggi, trucco permanente, piercing e pratiche affini

1 Campo d'applicazione

Destinatari

La presente direttiva è destinata ai membri delle associazioni professionali seguenti:

- Associazione svizzera dei tatuatori professionisti (ASTP)
- Federazione piercer svizzeri (FPS)
- Schweizer Fachverband für Permanent Make Up (PMU)

nonché a chi pratica a titolo indipendente una delle seguenti attività che implicano, in un modo o nell'altro, un ferimento della pelle: tatuaggi, trucco permanente (permanent make-up, PMU), piercing e pratiche affini.

Oggetto della direttiva

La presente direttiva comprende:

- le condizioni personali da soddisfare;
- i requisiti relativi all'igiene, ai prodotti e alle infrastrutture;
- le condizioni di base per l'esercizio della professione;
- le misure d'emergenza (in allegato).

2 Condizioni personali da soddisfare

La condizione di base per l'esercizio a titolo indipendente di una delle attività sopraelencate è l'assolvimento dei corsi «*Corso di base d'igiene generale*» e «*Corso d'igiene professionale specifico e corso di primo soccorso*» o di corsi giudicati equivalenti.

Nelle ore di lavoro va evitato qualsiasi consumo di droghe e alcol.

Misure di protezione prese da chi pratica l'attività

Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), spetta al datore di lavoro provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda siano informati sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli.

I lavoratori devono conoscere i rischi di infezioni trasmissibili per via sanguigna (epatite B e C, virus dell'Aids [HIV]) e le misure protettive da adottare, tra cui una è essenziale che sia fatta propria: evitare di pungersi o ferirsi con oggetti che possono essere contaminati con sangue. Tecniche di lavoro appropriate dovrebbero consentire di escludere tale rischio. Si raccomanda la vaccinazione contro l'epatite B.

3 Requisiti igienici

La presente direttiva include i requisiti igienici che vanno osservati durante l'esecuzione di tatuaggi, trucco permanente, piercing e di pratiche affini che, in un modo o nell'altro, feriscono la pelle.

Per l'esercizio delle diverse pratiche valgono i seguenti requisiti comuni che si applicano ai differenti settori lavorativi (denominatori comuni):

- a. Piano d'igiene
- b. Locale di lavoro
- c. Gabinetti
- d. Igiene sul posto di lavoro
- e. Strumenti di lavoro
- f. Utensili di lavoro

- g. Pulizia/disinfezione
- h. Sterilizzazione
- i. Direttiva concernente il trattamento dei clienti
- j. Istruzioni di cura
- k. Formulario per i clienti
- l. Misure d'emergenza

Per quanto riguarda le necessità igieniche specifiche per ogni professione sono applicati i requisiti igienici delle singole associazioni.

a. Piano d'igiene

Ogni studio deve disporre di un piano d'igiene, noto a tutti i collaboratori.

b. Locale di lavoro

Pavimento, pareti, superfici di lavoro, armadi e piccoli mobili, lavandini, asciugamani, mobili per la custodia del materiale, cestini dei rifiuti, suddivisione dei locali.

1. Il proprietario o il gestore di uno studio deve mantenere i locali puliti.
2. Il locale di lavoro deve essere illuminato e aerato a sufficienza.
3. Il pavimento deve essere liscio, non poroso e facile da pulire.
4. Le pareti devono essere in buono stato e facilmente lavabili.
5. La superficie di lavoro deve essere costituita di un materiale liscio, inossidabile, non poroso e facile da pulire. Deve essere situata a una distanza di almeno due metri dal cliente in attesa e/o dal cliente contemporaneamente in trattamento, o deve esserci una separazione adeguata, alta almeno 180 cm.
6. Gli armadi e i piccoli mobili devono poter essere chiusi (custodia al riparo dalla polvere).
7. Un lavandino munito di miscelatore deve trovarsi sufficientemente vicino all'operatore senza essere accessibile ai clienti.
8. Devono essere utilizzati soltanto asciugamani monouso.
9. I cestini dei rifiuti (presso la postazione di lavoro) devono essere svuotati dopo ogni utilizzazione o muniti di coperchio a pedale.
10. Gli utensili di lavoro devono essere custoditi al riparo dalla polvere.
11. Il locale di lavoro è riservato esclusivamente all'esercizio delle attività previste (tatuaggi, PMU, piercing e pratiche affini) e agli occasionali lavori correlati. Nello stesso locale si possono effettuare trattamenti cosmetici, anche quelli che causano emissioni di polvere, ma non nello stesso tempo.
12. Il locale di lavoro deve essere separato dalla zona d'attesa dei clienti, dalla reception e/o dal locale di deposito.
13. Nel locale di lavoro è vietato fumare.

c. Gabinetti

Il locale deve disporre di gabinetti in buono stato, regolarmente disinfettati e mantenuti in soddisfacenti condizioni di pulizia e igiene. Per asciugare le mani devono essere utilizzati asciugamani monouso. I distributori di sapone non concepiti per essere ricaricati devono essere gettati dopo l'uso.

d. Igiene sul posto di lavoro

Aspetto generale, mani, abiti di lavoro, guanti, ordine.

1. La persona che esercita l'attività deve avere un aspetto curato.
2. Prima dell'inizio del lavoro deve lavarsi e disinfettarsi le mani. Le unghie devono essere curate.
3. All'occorrenza, i capelli lunghi devono essere raccolti.
4. Si raccomanda di indossare adeguati vestiti protettivi, monouso o lavabili.

5. I vestiti protettivi vanno tolti quando si esce dal locale di lavoro e cambiati regolarmente.
6. Non bisogna toccare con i guanti oggetti che non sono direttamente inerenti al lavoro in corso.
7. Il locale di lavoro non deve contenere oggetti o altro che non siano inerenti al lavoro in corso. Ciò vale in particolare per gli animali che non vivono in terrari o acquari. Sono eccettuati gli oggetti decorativi.

e. Strumenti di lavoro

Aghi, apparecchi, puntali, tenaglie, cannule, pinze, ecc.

1. Devono essere utilizzati strumenti di lavoro quali aghi e cannule designati dal fabbricante come monouso ed etichettati come tali, che vanno smaltiti correttamente dopo l'uso.
2. Non utilizzare apparecchi o sistemi che impiantano il gioiello nella pelle senza averla precedentemente perforata.
3. Dopo l'uso, gli strumenti riutilizzabili quali puntali, inseritori, tenaglie e pinze devono essere immersi in un bagno disinfettante e in seguito adeguatamente puliti, imballati e sterilizzati.
4. Gli strumenti di lavoro non devono mai essere maneggiati senza guanti, né prima né dopo l'uso.
5. Gli strumenti devono essere puliti e disinfettati dopo ogni uso.

f. Utensili di lavoro

Colori, gioielli e altri materiali di consumo.

1. Prestare particolare attenzione per evitare che i materiali di consumo possano essere contaminati al momento di estrarli dal loro imballaggio.
2. Tutti gli altri materiali di consumo devono essere monouso e smaltiti correttamente dopo l'impiego.
3. Devono essere rispettate le disposizioni legali in vigore per i colori e i gioielli da piercing:
 - legge sulle derrate alimentari (LDerr; [RS 817.0](#));
 - ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; [RS 817.02](#));
 - ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano ([RS 817.023.41](#))

g. Pulizia/disinfezione

Locale di lavoro, postazione di lavoro, superficie di lavoro, strumenti di lavoro e apparecchio a ultrasuoni.

1. Superficie di lavoro: prima dell'intervento e dopo il trattamento di ogni cliente la superficie di lavoro deve essere pulita con un disinfettante previsto per quest'uso.
2. Postazione di lavoro: pulire e disinfettare dopo ogni cliente. I disinfettanti per superfici possono contenere alcol o aldeidi.
3. Strumenti di lavoro: se previsto dal fabbricante, gli strumenti di lavoro devono essere smontati e rimontati. In assenza di indicazioni in tal senso, devono essere immersi direttamente (senza sciacquarli) in una soluzione disinfettante con azione detergente. All'occorrenza integrare con una pulizia meccanica, poi sciacquare, asciugare e imballare. Se necessario, sterilizzare gli strumenti.
Attenzione: per evitare la fissazione delle proteine, i prodotti utilizzati per la pre-disinfezione e la pulizia degli apparecchi (strumenti) devono essere privi di alcol e di aldeidi.
4. Apparecchio a ultrasuoni: l'apparecchio a ultrasuoni deve essere pulito regolarmente (almeno una volta alla settimana o secondo le istruzioni del fabbricante del detergente) con ricambio del liquido.

h. Sterilizzazione

Strumenti di lavoro, imballaggi, autoclave, controllo e verbale di sterilizzazione.

1. Dopo la disinfezione, la pulizia, l'asciugatura e la manutenzione, gli strumenti di lavoro riutilizzabili sono sterilizzati secondo le istruzioni, imballati in buste o non imballati in contenitori di sterilizzazione. Dopo l'apertura di ogni contenitore di sterilizzazione, che sia una busta o una cassetta, gli strumenti devono essere immediatamente utilizzati.
2. Autoclave: la manutenzione deve essere eseguita secondo le indicazioni del fabbricante. Il funzionamento dello sterilizzatore deve essere controllato regolarmente per verificarne la conformità alle norme EN 13060.
3. Per ogni processo di sterilizzazione deve essere redatto un verbale con la data e il numero di lotto.

i. Trattamento dei clienti

Parti del corpo sottoposte a trattamento, procedura.

1. Pulire con cura la parte del corpo interessata e procedere direttamente alla sua disinfezione.
2. Se necessario, raderla con un rasoio monouso.
3. Disinfettare nuovamente con un antisettico di comprovata efficacia.
4. Estrarre i materiali di consumo conservati in tubi, flaconi o altri contenitori in modo da evitare contaminazioni incrociate.
5. Usare per ogni cliente utensili di lavoro igienicamente ineccepibili.
6. Durante e dopo il tatuaggio, disinfettare all'occorrenza la ferita fresca con un prodotto antisettico e trattarla con una sostanza cicatrizzante adeguata. La ferita va curata in modo appropriato.

j. Istruzioni di cura

Guarigione della ferita, pericolo d'infezione, rischi.

1. I clienti devono essere informati oralmente e per scritto in merito al trattamento da applicare sulla ferita fresca e resi attenti sul fatto che, in caso di infezioni o altre complicazioni, devono avvertire lo studio dove è stato eseguito l'intervento e consultare direttamente un medico.
2. I clienti devono essere debitamente informati in merito ai possibili rischi e pericoli.

k. Formulario per i clienti

Responsabilità civile di fronte alla legge, precauzioni contro i possibili rischi per il cliente, persona che effettua l'intervento.

1. Al cliente deve essere presentato per informazione un elenco di situazioni nelle quali l'intervento deve essere evitato o eseguito soltanto previa autorizzazione del medico e con determinate precauzioni. Tale elenco deve essere firmato dal cliente e trattato nella più assoluta confidenzialità.

Esempi:

- problemi cardiocircolatori;
 - nei o altre alterazioni cutanee;
 - malattie cutanee croniche;
 - alcune malattie infettive trasmissibili attraverso il sangue (p. es. epatite, AIDS);
 - gravidanza e allattamento;
 - allergie da contatto;
 - diabete;
 - assunzione di medicinali.
2. Il formulario per i clienti deve contenere la frase seguente: «Se dovesse tacere deliberatamente informazioni che possono mettere in pericolo la salute o persino la vita dei nostri clienti o del personale dello studio, contro di lei può essere intrapresa un'azione legale».

l. Misure d'emergenza

Misure (immediate) da adottare in caso di contatto accidentale con sangue e altri liquidi corporei di terzi.

1. Misure immediate
Vedi allegato della presente direttiva.
2. Misure mediche
Vedi allegato della presente direttiva.

4 Condizioni di base per l'esercizio indipendente della professione

Età, formazione, corsi, esami

1. L'età minima per l'esercizio di una delle professioni menzionate nella presente direttiva è di 18 anni.
2. Le persone devono avere assolto la formazione completa riconosciuta dalle associazioni professionali o una formazione giudicata equivalente e fornire le prestazioni richieste. All'occorrenza, devono aver superato gli esami richiesti.
3. Le persone che intendono praticare la professione di piercer, tatuatore o derma-pigmentologo devono lavorare per un periodo di tempo stabilito da una delle associazioni professionali sotto la sorveglianza di una persona esperta.
4. Persone che esercitano la professione di tatuatore a titolo indipendente:
 - le persone che esercitano a titolo indipendente e attive da prima dell'entrata in vigore (1° gennaio 2006) dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano devono poter dimostrare un'esperienza professionale di almeno 5 anni;
 - le persone che esercitano a titolo indipendente e attive da dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 2006) dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano devono poter presentare l'attestato di uno stage di 2 anni e di una formazione di 3 anni, compreso il piano di formazione. La formazione deve essere assolta presso un tatuatore con un'esperienza professionale di almeno 5 anni all'inizio della formazione e riconosciuto dall'associazione professionale dei tatuatori.
5. Persone che esercitano la professione di derma-pigmentologo a titolo indipendente:
 - le persone che esercitano a titolo indipendente e attive da prima dell'entrata in vigore (1° gennaio 2006) dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano devono poter dimostrare un'esperienza professionale di almeno 5 anni;
 - le persone che esercitano a titolo indipendente e attive da dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 2006) dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano devono poter presentare un attestato di formazione come estetista AFC, APF o EPS o un diploma di estetista di una scuola specializzata.
6. I corsi di formazione continua specifici alla professione prescritti dalle relative associazioni professionali devono essere stati assolti.
7. I requisiti igienici menzionati nella presente direttiva devono essere soddisfatti e confermati da regolari controlli. Informazioni su questo tema e altre informazioni utili si possono trovare nei siti web delle relative associazioni professionali:

Associazione svizzera dei tatuatori professionisti (ASTP)

www.tattoverband.ch

Federazione piercer svizzeri (FPS)

www.piercerverband.ch

Schweizer Fachverband für Permanent Make Up PMU

www.permanentmakeup-verband.ch

La presente direttiva è stata elaborata in collaborazione con le associazioni professionali ed è raccomandata dall'USAV in qualità di «buona prassi di lavoro», ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano

Berna, 21 maggio 2010 (aggiornamento del 9 agosto 2017, 16 agosto 2018)

Allegato

Misure d'emergenza

1. Misure d'emergenza

In caso di contatto con sangue o altri liquidi corporei, lavare le mani o le altre zone della pelle con acqua e sapone e/o disinfettare, per esempio con alcol al 70 %.

In caso di contatto degli occhi o delle mucose con sangue o altri liquidi corporei (contaminati con sangue), sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua o con una soluzione salina fisiologica.

Se un incidente comporta il rischio di infezione per via sanguigna (puntura o ferita, spruzzo sulle mucose o contatto con pelle ferita) va immediatamente consultato un medico.

2. Misure mediche

Registrare nome e indirizzo della persona (cliente) a cui appartiene il sangue implicato nell'incidente, oppure provvedere affinché questa persona (cliente) sia immediatamente sottoposta a un esame del sangue (presso un medico o un ospedale, per documentare il rischio di trasmettere un'infezione).

Il medico consultato dalla vittima dell'incidente (personale dello studio) valuterà il grado di rischio infettivo e l'opportunità di eseguire una profilassi post-esposizione, vale a dire una serie di misure per evitare l'insorgenza di un'infezione in seguito al contatto con un agente patogeno (assunzione di medicinali anti-HIV entro 1-2 ore a seconda del caso, somministrazione di immunoglobuline anti-epatite B e della vaccinazione contro l'epatite B entro 48 ore a seconda dello stato vaccinale specifico). Il medico consultato eseguirà l'esame degli anticorpi contro HIV e virus dell'epatite B e C immediatamente e dopo 3, 6 e 9 mesi. Inoltre informerà il collaboratore coinvolto sulle altre misure da adottare per la propria sicurezza e per evitare una possibile trasmissione a terzi (p.es. «safer sex», rinuncia ad allattare).

In caso di incidente con rischio di trasmissione, il datore di lavoro deve essere informato al più presto; il caso deve essere annunciato come infortunio professionale all'assicuratore LAINF competente. Se l'evento sarà riconosciuto come infortunio nel senso giuridico del termine, l'assicurazione si assumerà le spese delle misure mediche. È indispensabile disporre di una documentazione allestita con cura che dimostri l'infezione sulla base di campioni di sangue prelevati immediatamente dopo il ferimento, nonché dopo 3, 6 ed eventualmente 9 mesi.

Riferimenti bibliografici:

Opuscolo della SUVA (2012): «Prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via ematica. Raccomandazioni per gruppi professionali fuori dell'ambito sanitario». Capitolo 4.7 *Attività durante le quali gli strumenti possono essere contaminati con sangue.*

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/d/e/4/22513-1--2869_31_i_original_22513-d--pdf.pdf?lang=it-CH

Per le misure preventive secondarie adottate dai medici si rimanda alla pubblicazione della SUVA: «Prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via ematica in ambito sanitario», n. 2869/30, scaricabile all'indirizzo Internet:

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/8/3/a/22335-1--2869_30_i_original_22335-d--pdf.pdf?lang=it-CH

L'opuscolo contiene informazioni dettagliate e aggiornate sulle procedure da seguire in caso di esposizione.